



Seminario formativo

# Il consulente tecnico del Giudice Funzioni e compiti del CTU

**Giovedì 1° dicembre 2022 | ore 14.30-18.30**

*presso la Sala Ticozzi - Via G. Ongania 4 Lecco*

**Modalità frontale**

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 0. Presentazione introduttiva del Seminario

---

- **A chi si rivolge:** Il seminario odierno si rivolge, in particolare, a tutti coloro che sono “alle prime armi” relativamente all'incarico di Consulente Tecnico del Giudice nei contenziosi civili.
- **Scopo della lezione:** introdurre i neo-iscritti, gli aspiranti all'iscrizione, e chi già si occupa di consulenze del Giudice, verso alcuni aspetti comuni che possano consentire un più consapevole svolgimento dell'attività di consulenza forense.

A questo proposito, la lezione segue lo schema cronologico delle attività che il consulente dovrà svolgere, dalla nomina al deposito dell'elaborato. Durante lo svolgimento di questa ipotetica consulenza verranno affrontati e approfonditi gli aspetti giudicati utili.

Si ritiene che il corso debba avere come supporto base le norme che regolano l'attività del CTU, quindi le norme del Codice di Procedura Civile, integrate, ove serve, dal Codice Civile stesso, dal Codice Penale e dal Codice di procedura penale.

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 1. Come avviene la nomina del CTU

---

Il CTU viene nominato dal Giudice, e ne diventa suo ausiliario.

Il Giudice civile sceglie, con il principio della rotazione tra gli iscritti all'Albo, nella categoria che ritiene più idonea alle sue necessità.

Si richiama la norma relativa alla necessità per il Giudice di nominare il CTU:

Articolo 61 C.p.c. (Consulente tecnico).

**Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.**

**La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice.**

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 1. Come avviene la nomina del CTU

---

Attualmente al Tribunale di Lecco sono iscritti 353 consulenti, nelle seguenti categorie:

Agraria	Infortunistica
Antiquari	Ingegneri
Architetti	Medici
Avvocati	Periti grafici
Chimici	Periti industriali
Commercialisti	Psicologi
Consulenti del Lavoro	Ragionieri
Geologi	Traduttori
Geometri	Vari

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 1. Come avviene la nomina del CTU

---

Si noti come esiste solo la categoria degli “Architetti”, come solo “Ingegneri” o “Geometri”, pur nell'ambito di una molteplicità di specializzazioni; per cui è difficile per un Giudice affidare l'incarico di consulenza mirata alle sue effettive necessità al tecnico che dovrebbe conoscere al meglio tale necessità. Quindi risulta importante (come si vedrà) che all'atto dell'iscrizione il candidato dichiari effettivamente le proprie specifiche specializzazioni, senza esagerare né sminuirsi. Ciò riduce il rischio che si sia chiamati per incarichi che riguardino argomenti a noi poco conosciuti, con il rischio di dover chiamare a nostra volta degli ausiliari o, alla peggio, dover rinunciare all'incarico anche successivamente alla nomina.

È evidente che anche una oculata scelta della categoria alla quale iscriversi può essere di ausilio in relazione agli incarichi da ricevere, in modo che l'incarico sia il più possibile aderente alla specializzazione del CTU.

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

Si mostra ora un  
esempio tipico di  
Nomina del CTU.



TRIBUNALE DI LECCO  
SEZIONE PRIMA civile

VERBALE DELLA CAUSA N. 1045 DELL'ANNO 2021

FRA

XXX

E

YYY

Oggi 30/11/2022 11.38 innanzi al Giudice Unico, dott. Mirco Lombardi, sono comparsi:

per parte attrice XXX l'avv.

per parte convenuta YYY l'avv.

per l'intervenuta/terza chiamata l'avv. .

E' inoltre presente il C.T.U., ARCH. QQQ

noto all'Ufficio, il quale dichiara di accettare l'incarico e presta giuramento di rito.

IL GIUDICE

sentite le parti, sottopone al C.T.U. il seguente quesito:

“Il C.T.U., letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, raccolta l'eventuale ulteriore documentazione presso Pubblici Uffici (in tal caso allegandola all'elaborato), esperito tentativo di conciliazione, effettuati i necessari sopralluoghi:

- 1) descriva i beni immobili in questione, allegando l'opportuna documentazione grafica e fotografica;
- 2) verifichi la sussistenza o meno di vizi/difformità/mancanze lamentate da parte ricorrente nel ricorso e ne individui le cause, tenuto conto dello stato dell'immobile;
- 3) in caso di risposta positiva al quesito 2, indichi a chi siano da riferire le cause dei vizi nonché le opere necessarie al ripristino secondo le regole dell'arte, con i relativi costi;

pagina1 di 2

4) in caso i vizi non siano eliminabili, dica quale sia il decremento di prezzo dell'immobile”.

Il C.T.U. dichiara di iniziare le operazioni peritali il giorno 10.1.2023 ore 10.00 in loco.

Parte attrice nomina C.T.P.

parte convenuta nomina C.T.P.

Il Giudice

Assegna al C.T.U. termine fino al 30.3.2023 per lo scambio di bozza della perizia con i C.T.P. o, in mancanza con il legale;

termine ai C.T.P. o al legale per osservazioni scritte, da inviare al C.T.U., fino al 15.4.2023;

termine al C.T.U. per il deposito di elaborato finale fino al 30.4.2023: il tutto in via telematica.

Assegna al C.T.U. fondo spese di euro 1.000,00 oltre oneri di legge che pone a carico di parte attrice.

Autorizza le parti al ritiro dei fascicoli che vengono contestualmente consegnati al C.T.U..

**RINVIA**

per l'esame della perizia all'udienza del \_\_\_\_\_

Il presente verbale, redatto dal Giudice, viene letto ai presenti e quindi depositato telematicamente.

Il Giudice  
dr. Mirco Lombardi

pagina2 di 2

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 1. Come avviene la nomina del CTU

---

- ***Casi di astensione***

Se vi sono i presupposti, il CTU è tenuto ad astenersi, dandone comunicazione al Giudice. L'argomento è normato dal Codice di Procedura Civile, cui riferirsi (meglio una verifica della norma nei casi dubbi). In generale, l'incarico, l'astensione e la riconsunzione sono così previsti:

Articolo 63 C.p.c. (Obbligo di assumere l'incarico e riconsunzione del consulente).

**Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.**

**Il consulente può essere riconsunto dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.**

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 1. Come avviene la nomina del CTU

---

- ***Casi di astensione***

L'obbligo, salvo i motivi di astensione, è evidente e normato anche penalmente. Infatti, se il CTU iscritto all'Albo si rifiuta di assumere l'incarico, in assenza di autorizzazione del Giudice, commette un reato riconosciuto dall'Art. 366 del Codice Penale:

Articolo 366 C.p. (Rifiuto di Uffici legalmente dovuti).

**Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.**

**Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.**

**Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonia dinanzi all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.**

**Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.**

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 1. Come avviene la nomina del CTU

---

- ***Casi di astensione***

Articolo 51 C.p.c. (Astensione del giudice).

**Il giudice ha l'obbligo di astenersi:**

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;**
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;**
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;**
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;**
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.**

**In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.**

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 1. Come avviene la nomina del CTU

---

- ***Casi di astensione***

Art. 192 C.p.c. Astensione e ricusazione del consulente.

**L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.**

**Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.**

**Questi provvede con ordinanza non impugnabile.**

Il suggerimento, salvo casi evidenti e lampanti, è di chiedere un colloquio preventivo al Giudice, al quale sottoporre le problematiche e gli eventuali aspetti in merito ai presupposti di astensione.

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 2. L'udienza di affidamento dell'incarico e di giuramento.

---

Alcuni suggerimenti pratici, basati sull'esperienza personale.

Si arriva in Tribunale, per il conferimento dell'incarico, avendo già appreso, di massima, cosa si chiede al CTU e quali sono le parti (vedasi punto precedente).

Si suggerisce di essere sempre puntuali, magari arrivando un po' prima; ciò è utilissimo per accertarsi che effettivamente l'udienza è confermata, informandosi su chi siano i legali delle parti (è capitato che si fossero accordati il giorno prima, e nessuno era presente). Se ci sono i legali, potrebbe essere utile già stabilire con loro il giorno di inizio delle operazioni, in modo che, quando lo chiederà il Giudice, si potrà già dare una data concordata. La puntualità è importante; è capitato che un Giudice abbia affidato un incarico di consulenza ad un tecnico presente in corridoio in quanto il CTU nominato non arrivava in udienza. Quindi, in pratica, cercare di informarsi già nell'attesa dell'udienza.

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 2. L'udienza di affidamento dell'incarico e di giuramento.

---

L'udienza di nomina e di giuramento, peraltro, è una attività molto importante e, quindi, normata dal codice:

Art. 193 C.p.c.

**All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità.**

Nota: ricordarsi di alzarsi in piedi quando si presta giuramento.

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 2. L'udienza di affidamento dell'incarico e di giuramento.

---

È possibile che per un incarico si debba ritornare più volte, ciò capita, ad esempio, se vengono chiamate terze parti (caso classico quando vengono chiamate le assicurazioni).

Durante l'udienza di incarico il Giudice sottopone il quesito al CTU. Non si abbia timore a chiedere al Giudice eventuali chiarimenti, perché il quesito è il titolo che dovrà guidare il CTU nello svolgimento del proprio incarico. Il Giudice stabilirà in sede di udienza l'acconto da assegnare al CTU, disponendo anche a chi sarà posto in carico. Suggesto, come già illustrato, di fissare la data e l'ora dell'inizio delle operazioni peritali. Il Giudice, al termine dell'udienza, inviterà il CTU al ritiro dei fascicoli (se esistenti cartacei), e il CTU sottoscriverà unitamente agli avvocati tale azione.

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 3. Lo svolgimento della consulenza.

---

Le attività di consulenza si svolgono nei tempi stabiliti dal Giudice in sede di udienza, salvo proroghe se concesse. Si richiamano innanzitutto gli articoli 194 e 195 del C.p.c.:

Art. 194 C.p.c. (Attività del Consulente)

**Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.**

**Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.**

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 3. Lo svolgimento della consulenza.

---

Quindi, si precisa chi può partecipare alle operazioni peritali:

- ✓ il CTU, in prima persona (il CTU non può delegare il suo incarico ad altri, può però farsi accompagnare da personale di studio per le varie attività pratiche quali rilievi, fotografie ecc.);
- ✓ le parti personalmente, gli avvocati personalmente,
- ✓ i consulenti di parte (CTP) personalmente.

In particolare i CTP possono farsi sostituire da propri incaricati, ma solo previa delega scritta.

Di norma non possono essere presenti altre figure, salvo che tutte le parti unanimemente siano d'accordo e, in questo caso, è necessario che venga verbalizzato e sottoscritto tale accordo.

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 3. Lo svolgimento della consulenza.

---

Art. 195 C.p.c. (Processo verbale e relazione)

**Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.**

**Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.**

**La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.**

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 3. Lo svolgimento della consulenza.

---

Vi sono alcuni aspetti che si ritiene opportuno evidenziare, inerenti l'attività del CTU:

- **La GARANZIA DEL CONTRADDITTORIO** tra le Parti. Attenzione perché l'aspetto, se sollevato da una delle parti, può portare fino alla nullità della consulenza, con ciò che ne deriva. Si suggerisce di inviare le comunicazioni tramite mail sempre sia ai CTP che agli avvocati.
- **II VERBALE DELLE OPERAZIONI PERITALI** è buona norma che venga redatto, sia per verbalizzare eventuali osservazioni delle parti alle attività peritali, sia come ausilio al CTU per la migliore redazione della perizia. Si ricorda in questa sede che non è obbligatorio redigere il verbale. Vedasi, ad esempio, questa sentenza della Cassazione: “... non dà luogo a nullità della consulenza l’omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l’intervento del giudice, così come delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti, potendo il consulente di ufficio limitarsi a fare relazione di dette deduzioni nel proprio elaborato”.

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 3. Lo svolgimento della consulenza.

---

Vi sono alcuni aspetti che si ritiene opportuno evidenziare, inerenti l'attività del CTU:

- **Quali DOCUMENTI POSSONO ESSERE ACCETTATI dal CTU?** Il C.T.U. non può utilizzare documenti non agli atti, prodotti nel corso delle operazioni peritali da una delle parti: le parti infatti possono solo produrre “osservazioni” e “istanze”. Per “documento” si deve intendere una produzione di qualunque genere (scritta, grafica, fotografica, ecc.) che venga ad attestare situazioni in altro modo non accertabili. Ad esempio non è da ritenere un “documento non utilizzabile dal C.T.U.” la copia di un progetto approvato dal Comune, se il C.T.U. verifica che effettivamente coincide con quello approvato e depositato presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
- **È fondamentale rispondere al quesito**, nel modo più completo ed esauriente possibile e, nel contempo, non uscire dal quesito stesso.

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 3. Lo svolgimento della consulenza.

---

- **Responsabilità del CTU**

*L'argomento è di significativa importanza, si richiamano:*

Art. 64 C.p.c. (Responsabilità del consulente)

**Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti.**

**In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a diecimilatrecentoventinove euro. Si applica l'articolo 35 del Codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.**

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 3. Lo svolgimento della consulenza.

---

- ***Responsabilità del CTU***

Art. 35 C.p. (Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte)

**La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità.**

**La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a tre mesi né superiore a tre anni.**

**Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto.**

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 3. Lo svolgimento della consulenza.

---

- **Responsabilità del CTU**

In dettaglio, ad ausilio, si richiamano l'art. 366 del Codice penale (già illustrato), e, inoltre:

Articolo 314 C.p. (Peculato).

**Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.**

**Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.**

Articolo 373 C.p. (Falsa perizia o interpretazione).

**Il perito o l'interprete, che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente [reclusione da due a sei anni]. La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.**

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 3. Lo svolgimento della consulenza.

---

- ***Della conciliazione della vertenza.***

La conciliazione della vertenza è un aspetto che il CTU deve sempre tenere in considerazione durante le attività di consulenza. Sia perché trova il favore dei giudici, sia perché, in ultima analisi, trova anche il favore delle parti. Il tentativo di conciliazione è uno degli aspetti che maggiormente consente al CTU di chiedere istanza di proroga termine al Giudice.

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 4. Il Processo Civile Telematico (PCT).

---

Con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (detta anche “Legge di Stabilità 2013”), è stato aggiornato e reso cogente il c.d. “Processo Civile Telematico”. Recita, infatti, il comma 19 dell'art. 1: “... *(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali). ... , a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. ...*”.

E, ancora: “ *... Il deposito ..... si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. ...., il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. .... Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.*”

L'aggiornamento ha riguardato, nello specifico, il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Sezione VI – Giustizia digitale).

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 4. Il Processo Civile Telematico (PCT).

---

Con il PCT (Processo Civile Telematico), vi è stata la volontà di compiere in via telematica quelle attività che, normalmente, venivano svolte in forma cartacea.

In sostanza, il PCT consente, on-line, la consultazione del fascicolo processuale, nonché il deposito degli atti e le consuete attività di comunicazione con gli uffici che precedentemente avvenivano in forma cartacea con il loro deposito fisico presso le cancellerie dei tribunali.

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 4. Il Processo Civile Telematico (PCT).

---

Affinché si possa materialmente operare in forma telematica, sono necessarie le conoscenze informatiche di base, un pc e alcuni elementi telematici, qui brevemente e qualitativamente descritti:

- avere la **PEC**, *Posta Elettronica Certificata*, per le comunicazioni aventi valore legale;
- essere dotati di **Firma Digitale** in corso di validità, al fine della sottoscrizione digitale dei documenti trasmessi;
- essere iscritti ad un **Punto di Accesso**, organismo che consente il deposito telematico dei documenti sottoscritti digitalmente. Un elenco dei Punti di accesso è scaricabile, ad esempio, al seguente indirizzo: [https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pst\\_2\\_5.wp](https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pst_2_5.wp);
- essere forniti di un programma software, abilitato alla creazione della **Busta Telematica**, vero e proprio fascicolo virtuale che contiene la documentazione da trasferire sui server ministeriali. Per la predisposizione della Busta Telematica esistono programmi gratuiti, visibili ad esempio al seguente indirizzo del Ministero della Giustizia: <https://pst.giustizia.it/PST/it/paginadettaqlio.page?contentId=ACC655>

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

← → ↻ [servizipst.giustizia.it/PST/it/pst\\_2\\_5.wp](https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pst_2_5.wp) 🔍 📄 ☆ 🏠 👤 ⋮

Ministero della Giustizia

 **Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia**  
Servizi Online Uffici Giudiziari

Seguici   

## Punti di accesso

Elenco pubblico dei punti di accesso.

Punto di accesso	Tipo punto di accesso	Indirizzo internet
Astalegale.net SPA	Privato	<a href="https://pda.astalegale.net/">https://pda.astalegale.net/</a>
Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.	Privato	<a href="https://www.pda-aste.it">https://www.pda-aste.it</a>
Avvocati Telematici S.r.l.s. - Punto di Accesso al Processo Telematico	Privato	<a href="http://pda.avvocatitelematici.it">http://pda.avvocatitelematici.it</a>
Cancelleria Telematica - Punto di Accesso Regione Toscana	Ente Pubblico	<a href="https://www.giustizia.toscana.it/pda-rt/cancelleriatelematica">https://www.giustizia.toscana.it/pda-rt/cancelleriatelematica</a>
Comune di Bologna	Ente Pubblico	<a href="https://pdabologna.giustiziametropolitana.it">https://pdabologna.giustiziametropolitana.it</a>
ElsagDatamat S.p.A.	Privato	<a href="https://www.pdaelsagdatamatcom/pda/">https://www.pdaelsagdatamatcom/pda/</a>
Genchi Genbutsu Srl	Privato	<a href="https://www.cloudpda.it">https://www.cloudpda.it</a>
Genius Analytics	Privato	<a href="https://pda.geniusanalytics.it">https://pda.geniusanalytics.it</a>
Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro	Ente Pubblico	<a href="https://pda.inail.it">https://pda.inail.it</a>
Istituto Nazionale Previdenza Sociale	Ente Pubblico	<a href="https://pda.inps.it/">https://pda.inps.it/</a>

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

The screenshot shows a web browser window with the URL [pst.giustizia.it/PST/it/paginadettaglio.page?contentId=ACC655](https://pst.giustizia.it/PST/it/paginadettaglio.page?contentId=ACC655). The page header includes the logo of the Ministero della Giustizia and the text "Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia". The main navigation menu contains "Servizi", "Schede pratiche", "Documentazione", and "Download". The current page is titled "Dettaglio Download" and contains the following text:

**Strumenti per la redazione degli atti da depositare telematicamente**

Sono indicati, a solo titolo informativo, alcuni software gratuiti per la redazione della c.d. "busta telematica" per il deposito degli atti del procedimento civile da parte di soggetti esterni. Il formato della busta telematica è regolamentato dal DM 44/2011 e succ. modificazioni.

**ATTENZIONE:** si riportano le indicazioni così come fornite dai produttori e unicamente a titolo informativo. Pertanto il Ministero non si assume alcuna responsabilità su quanto dichiarato dai produttori, i quali si occupano interamente della manutenzione, distribuzione, assistenza e formazione del prodotto, né entra nel merito del funzionamento e dei termini di licenza d'uso dei propri prodotti.

- [EasyPda](#)  

- [Lexteam s.r.l.](#)  

- [Raisesoft.net s.r.l.](#)  

- [Avvocati Telematici s.r.l.s.](#)  


# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 4. Il Processo Civile Telematico (PCT).

---

L'elenco degli Uffici Giudiziari e, più in generale, le informazioni sui servizi telematici attivi presso gli Uffici Giudiziari, sono visibili entrando nella homepage del Ministero della Giustizia all'indirizzo <https://www.giustizia.it/giustizia/it/homepage.page>.

Su *youtube* (ad esempio) sono rintracciabili numerosi filmati esplicativi e utili che illustrano come procedere nelle varie fasi della redazione della Busta Telematica e dell'inserimento della stessa nel circuito processuale telematico.

Per poter interagire, da soggetto esterno, con il Ministero della Giustizia (quindi, in ultima analisi, per operare come sopra descritto), è necessario essere iscritti al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, meglio noto come *ReGIndE*. In esso vi sono, in sostanza, i dati identificativi, nonché l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), dei soggetti abilitati. Per l'iscrizione al ReGIndE è possibile consultare la guida presente sul sito del Ministero della Giustizia all'indirizzo:

<https://pst.giustizia.it/PST/it/paginadettataglio.page?contentId=ACC405>.

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 5. Come iscriversi all’elenco dei consulenti del Tribunale di Lecco.

---

Le istruzioni si ritrovano sul sito del Tribunale di Lecco, vedasi

<http://www.tribunale.lecco.it/2016/07/01/albo-dei-consulenti-tecnici-dufficio/>

Da esso emerge quanto necessario per l’iscrizione, che qui si riporta:

- Nota iscrizione a ruolo e marca da €.27,00

- [domanda di iscrizione albo dei ctu](#) con contestuale autocertificazione in bollo da €.16,00

- copia carta di identità e codice fiscale

- curriculum vitae

- titoli e documentazione atti a dimostrare la competenza tecnica e/o l’esperienza professionale acquisita o la specializzazione in un particolare settore (es.: pubblicazioni, titoli di studio, perizie etc)

- ricevuta del versamento di € 200,00 sul c/c postale n.8003 intestato all’Agenzia delle Entrate centro operativo di Pescara causale iscrizione albo ctu da effettuarsi però solo **dopo l’avvenuto accoglimento della domanda.**

# Modello domanda indirizzata al Presidente del Tribunale

Al Signor Presidente del Tribunale di Lecco

## Domanda di iscrizione all'Albo dei C.T.U.

Il sottoscritto.....nato a.....  
il..... cod. fisc..... residente in.....  
.....alla via..... con studio  
professionale in .....alla via.....  
tel..... fax..... cell..... mail.....  
pec..... in possesso del seguente titolo di studio.....  
..... iscritto all'Albo.....  
della provincia di .....(ovvero: iscritto nell'Elenco dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di  
Commercio di .....) dal.....

Chiede

Di essere iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio tenuto da questo Tribunale nella categoria.....  
..... e con la seguente specializzazione.....

A tal fine, sotto la sua piena responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 DPR  
445/2000 per il caso di dichiarazioni false o mendaci, il sottoscritto

dichiara

1. di essere nato a .....il.....
2. di risiedere in .....
3. di essere cittadino italiano
4. di avere il pieno godimento dei diritti politici
5. di non aver riportato condanne penali definitive (in caso contrario, elencare specificamente le condanne subite)
6. di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario, indicare i procedimenti penali pendenti)
7. di essere in possesso del seguente titolo di studio..... conseguito il ..... presso .....
8. di essere iscritto all'albo professionale de..... della provincia di.....(ovvero, nel caso di inesistenza dell'Albo o dell'Ordine professionale, di essere iscritto nell'Elenco dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio di.....)
9. Di non essere iscritto all' Albo dei consulenti tecnici d'ufficio tenuto da altro Tribunale

Allega: curriculum vitae e relativa documentazione

Lecco,

(firma per esteso)

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 6. La liquidazione.

Le tariffe sono regolate dagli artt. 49-57 del DPR 115/2002 e dal DM 182/2002 (DM del 30 maggio 2002 pubblicato nella G.U. n. 182 del 5/8/2002).

Per quanto possibile, nei casi inerenti le usuali attività tecniche (architetti, ingegneri ecc.) si dovrà applicare l'art. 11 dell'allegato al DM, che recita:

Art. 11.

**Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:**

**fino a euro 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%;**

**da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%;**

**da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 3,7580% al 7,5160%;**

**da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,8106% al 5,6370%;**

**da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;**

**da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;**

**da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.**

**E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.**

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 6. La liquidazione.

---

Si ricorda che la somma da utilizzare per l'applicazione dell'art. 11 è il valore della causa, che è il valore riportato dall'avvocato nell'atto di citazione, che può essere anche significativamente differente dal valore stimato nella consulenza (sia in difetto che in eccesso).

Solo residualmente, e se proprio non vi sono altre possibilità, si ricorre al compenso a vacanza. Le vacanze, di due ore, sono normate dall'art. 1 del DM 182/2002, di cui si riporta il primo comma:

Art. 1.

**1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacanza e di euro 8,15 per ciascuna delle vacanze successive.**

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## 6. La liquidazione.

---

Anche l'istanza di liquidazione deve essere inviata telematicamente, con separato invio (anche se contestuale) rispetto alla perizia.

Vi sono numerosi siti internet che consentono, gratuitamente, di calcolare la parcella. Si noti che la percentuale di applicazione varia tra un minimo e un massimo; spetta a noi valutare che percentuale applicare, ed al Giudice liquidare, o meno, in funzione della percentuale applicata.

Le spese sono da inserire, in linea di principio, se giustificate con elementi certi; di norma non vengono riconosciute spese a percentuale. Vengono riconosciute completamente tutte le spese preventivamente autorizzate dal Giudice.

Si riporta ora l'art. 4.2 della Circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 dell'Agenzia delle Entrate a titolo “*Oneri CTU a carico di soggetti split payment*”.

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

## CIRCOLARE N. 9/E

### 4.2 Oneri CTU a carico di soggetti *split payment*

Altra fattispecie particolare che viene in rilievo, riguarda le modalità di liquidazione dei compensi ed oneri accessori dovuti ai consulenti tecnici d'ufficio, cd. CTU, che operano su incarico e come ausiliari dell'Autorità Giudiziaria.

In particolare, in tali casi occorre valutare se per l'obbligato al pagamento del compenso liquidato dal giudice a favore del CTU possa trovare applicazione la disciplina della scissione dei pagamenti.

Al riguardo, appare utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui *“in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche competenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa*

*nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente nell'interesse comune delle parti”* (Cass. civ, Sez. III, n. 1023 del 2013).

Secondo tale giurisprudenza, pertanto, *“È noto che l'attività del consulente tecnico di ufficio è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia”* (Cass. civ, Sez. III, n. 1023 del 2013), *“sicché bene il relativo compenso è posto a carico solidalmente a carico di tutte le parti, restando solo i rapporti interni tra queste regolati dal principio della soccombenza”* (Cass. civ., Sez. VI, Ord. n. 23522 del 2014).

Con riguardo ai compensi e onorari, relativi alle prestazioni rese dal CTU, si è dell'avviso, pertanto, che titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico.

Tale soggetto, è tenuto, in base al provvedimento del Giudice - che costituisce titolo esecutivo - al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento.

**Ne consegue che il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo art. 21 del citato D.P.R. nei confronti dell'Amministrazione della giustizia (cfr. Circolare n. 9 del 1982), in cui si evidenzia, tuttavia, che la “*solutio*”, avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice.**

In tali fattispecie, la P.A. (Amministrazione della Giustizia), pur essendo riconducibile nell'ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU.

Per tali motivi si ritiene di escludere l'applicabilità, nel caso specifico, della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

La predetta soluzione appare coerente ai più recenti chiarimenti resi dalla circolare n. 27/E del 2017 in merito alla disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, che ha individuato, in un'ottica di semplificazione, le fattispecie escluse dalla scissione dei pagamenti.

## 6. La liquidazione.

Le medesime ragioni di semplificazione sussistono anche nella fattispecie in esame.

In tali ipotesi, infatti, l'applicazione della scissione dei pagamenti comporterebbe l'onere, per la parte obbligata al pagamento del compenso del CTU, di versare a quest'ultimo soltanto l'imponibile mentre l'Iva relativa alla prestazione del CTU dovrebbe essere riversata all'Amministrazione della Giustizia affinché quest'ultima, a sua volta, versi tale importo all'Erario, nell'ambito della scissione dei pagamenti. Tale doppio versamento costituirebbe un aggravio delle procedure e giustifica la non applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti.

# “Il consulente tecnico del Giudice” funzioni e compiti del CTU

---

*Grazie per l'attenzione.*

*Michele Bottinelli*